

**Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore, il certificato di specializzazione
tecnica superiore
(Art. 43 d.lgs. 81/2015)**

Il primo asse del sistema duale italiano

art. 41 c. 3 D.lgs. 81/2015

«L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore [c.d. I liv.] e quello di alta formazione e ricerca [c.d. III liv.] **integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro**»

Un contratto, due finalità



Il conseguimento di un titolo di
istruzione e formazione secondario




L'occupazione dei giovani

Uno strumento e un metodo

La teoria nasce dall'esperienza che, a sua volta, per essere fatta propria ed assumere significato ha bisogno della teoria.

Riflessione ed esperienza sono in relazione circolare tra loro (senza gerarchie cronologiche od ontologiche).



L'alternanza fra teoria e pratica

L'apprendistato non è soltanto uno strumento per favorire l'occupazione dei giovani, ma soprattutto l'istituto che meglio consente l'applicazione di un preciso metodo formativo: quello dell'alternanza fra teoria e pratica.

Si tratta del metodo pedagogico dell'alternanza formativa, volto all'occupazione di lungo periodo della persona.

I percorsi dell'apprendistato «scolastico»

Percorso formativo	Titolo di studio conseguibile	Livello d'istruzione
Istruzione e formazione professionale (IeFP)	<ul style="list-style-type: none"> • Qualifica triennale • Diploma quadriennale 	EQF 3 - ISCED 3.5. EQF 4 - ISCED 3.5.
Istruzione secondaria superiore	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma presso un istituto professionale di Stato • Diploma presso un istituto tecnico di Stato • Diploma di liceo 	EQF 4 - ISCED 3.4. EQF 4 - ISCED 3.4. EQF 4 - ISCED 3.4.
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di specializzazione tecnica superiore 	EQF 4 - ISCED 4.5.

Le fonti che regolano l'apprendistato



**NORMATIVA
NAZIONALE**



**NORMATIVA
REGIONALE**



**CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA**

Normativa nazionale (lavoro)

- **D. Lgs. 81/2015**
> spec.: art. 43 + artt. 42-42; 46-47
- **D. Interministeriale 12 ottobre 2015 (MLPS)**

Normativa nazionale (istruzione)

- Norme riguardanti i percorsi di istruzione (MIUR)
- Norme generali sulla formazione professionale (e accordi in Conferenza Stato Regioni)

Normativa regionale

- **Regolazione della offerta della Istruzione e Formazione professionale (IeFP)**
- **Responsabilità sulla certificazione dei titoli, la gestione del corpo docente e il finanziamento (per la IeFP)**
- **Definizione delle quote % di formazione interna ed esterna (anche per conseguimento diploma statale)**

I protagonisti (art. 43 c. 1-2)



GIOVANI 15-24 ANNI

non ancora compiuti (24 anni e
264 giorni)



SCUOLA DI ORDINE SECONDARIO

o post-secondario non terziario



DATORE DI LAVORO

Tutti i settori sono ammessi

Quali requisiti deve avere il datore di lavoro?

- ✓ Capacità strutturali: spazi adeguati per la formazione interna
- ✓ Capacità tecniche: strumenti per lo svolgimento della formazione interna in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico
- ✓ Capacità formativa: uno o più tutor aziendali

(art. 3 D.m. 12 ottobre 2015)

La documentazione (cfr. allegati D.m. 12 ott. 2015)

- Il protocollo fra istituzione formativa e datore di lavoro
- Il contratto di lavoro
- Il piano formativo individuale (PFI)
- Il dossier individuale

Il protocollo fra istituzione formativa e datore: il contenuto

1. Obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dell'istituzione formativa
2. Tipologia e durata dei percorsi che essi vogliono realizzare
3. Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari
4. Elementi essenziali da riportare nel PFI

Il contratto di lavoro

- Conforme alle disposizioni della normativa nazionale, regionale e della contrattazione collettiva di riferimento (controllare se manchi qualcuna di queste fonti)
- **Il contratto va sottoscritto dopo il protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro**
- Insieme al contratto è consegnato il piano formativo

Il piano formativo individuale

- È il cuore del contratto di apprendistato
- Predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro (**art. 42 c. 1**)
- Può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso (**art. 4 c. 3 D.m. 12 ott. 2015**).
- L'istituzione formativa ne monitora l'avanzamento

Il piano formativo individuale: contenuto

(art. 4, c. 2, D. m. 12 ottobre 2015)

- I dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale
- La qualificazione da acquisire al termine del percorso, ove previsto
- Il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista
- La durata del contratto e l'orario di lavoro
- Le competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna
- I criteri e le modalità di valutazione degli apprendisti
- Le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero

Il dossier individuale

- Raccoglie le evidenze per l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista durante e alla fine del percorso (**art. 8 c. 1 D.m. 12 ott. 2015**)
- Tutor formativo e aziendale collaborano alla sua compilazione (**art. 7 c. 5 D.m. 12 ott. 2015**)

I tutor: figure strategiche (art. 7 D.m. 12 ott. 2015)

- Promuovono il successo formativo degli apprendisti e favoriscono il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa
- Il **tutor formativo** assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
- Il **tutor aziendale** favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, lo aiuta a maturare le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare l'apprendista

La durata (art. 4 c. 1 D.m. 12 ott. 2015)

Durata dei contratti d'apprendistato di primo livello		
Titolo di studi	Durata minima	Durata massima
Qualifica di istruzione e formazione professionale	6 mesi	3 anni
Diploma di istruzione e formazione professionale	6 mesi	4 anni (1 anno per chi è già in possesso di qualifica)
Diploma di scuola secondaria superiore	6 mesi	4 anni, a partire dal II anno di scuola superiore
Anno integrativo per il conseguimento del diploma di Stato	–	2 anni
Certificato di specializzazione tecnica superiore	6 mesi	1 anno

IL MONTE ORE

L'orario di lavoro previsto dal CCNL è da suddividere in:



PRESTAZIONE LAVORATIVA
(comprensiva di ferie)



FORMAZIONE
Esterna (scuola) ed interna (azienda)

Il monte ore: formazione interna ed esterna

Il monte ore globale di formazione corrisponde all'orario ordinamentale del percorso di istruzione e formazione a cui l'apprendista è iscritto.

Esso si articola in

- **formazione interna** (presso l'azienda, anche in assetto lavorativo)
- **formazione esterna** (presso l'istituzione formativa)

Il monte ore: formazione interna ed esterna

- La formazione interna all'azienda può essere anche svolta in assetto lavorativo (riconoscimento del valore formativo del lavoro)
- I contenuti della formazione interna sono concordati tra datore di lavoro e istituzione formativa e sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi del percorso di studi

Il monte ore: formazione interna ed esterna

- La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna (**art. 5 c. 7 D.m. 12 ott. 2015**)
- La quota di formazione esterna sul totale di formazione è definito dalle normative regionali sulla base dei limiti dettati dal D.m. 12 ott. 2015 (**per Emilia-Romagna, D.G.R. 963/2016**)

Il monte ore: formazione interna ed esterna

Titolo da conseguire	Monte ore annuo	Form. esterna	Form. interna
Qualifica professionale e diploma professionale	(Emilia-Romagna): 1000 h	I, II e III anno: 50% = 500 h IV anno: 40% = 400 h	> 50 % = 500h > 60% = 600 h
Diploma d'istruzione	Ist. tecnici e prof. = 1.056 h Liceo artistico = 1.155 h Liceo classico = 1.023 h Liceo scient. e linguistico = 990 h Liceo mus. e coreutico = 1.056 h	Il anno: max 70% dell'orario ordinamentale III, IV e V anno: max 65% dell'orario ordinamentale	Il anno: almeno 30% dell'orario ordinamentale III, IV, V anno: almeno 35% dell'orario ordinamentale
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)	(Emilia-Romagna): 800 h	max 50% dell'orario ordinamentale = 400 h	> Min 50% = 400h

Il monte ore: limiti

- Per chi non è più soggetto all'obbligo scolastico:
8 ore giornaliere e 40 ore settimanali
- Per chi è ancora soggetto all'obbligo scolastico:
non superiore alle **7 ore giornaliere e 35 settimanali** ([MLPS 11/2016](#))
- Per i **minori** vige il **divieto** di adibirli al **lavoro notturno e straordinario** e deve essere assicurato un periodo di **riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica** (vedi Pillola n. 4 - modulo 5)


Il monte ore: le ferie

- Legge: Ai sensi dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, gli apprendisti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore:
 - 30 giorni per coloro che non hanno compiuto i 16 anni;
 - 20 giorni per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
- Contrattazione collettiva: valgono eventuali, diverse pattuizioni

Ratio: TUTTO concorre alla maturazione delle ferie, anche i periodi di **formazione esterna** (interpretazione discussa)

La retribuzione dell'apprendista

Ai sensi del **c. 7 dell'art. 43 del D.lgs. n. 81/2015**



FORMAZIONE ESTERNA

svolta presso l'istituzione formativa

0 - NON RETRIBUITA



FORMAZIONE INTERNA

svolta presso l'azienda

RETRIBUZIONE DEL 10%



PRESTAZIONE LAVORATIVA

DETERMINATA DAL CCNL,
secondo la regola del sottoinquadramento
o della percentualizzazione

La retribuzione dell'apprendista: esempio

Accordo interconfederale Confindustria 18 maggio 2016

ANNO	RETRIBUZIONE
Primo anno	Non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno	Non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno	Non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno	Non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento